



COMUNE DI CAPOLIVERI

(Provincia di Livorno)

57031 – V.le Australia, 1

tel. 0565/967611 fax 0565/968060

ORDINANZA N. 77

DEL 6 agosto 2025

**DIVIETO PREVENTIVO DI BALNEAZIONE NELLO SPECCHIO ACQUEO
PROSPICIENTE L'ARENILE DI NAREGNO E PRECISAMENTE NELLE
COORDINATE NORD 42°75'45,26'' – EST 10°40'32,79'' PER UN RAGGIO DI 50 ML**

IL SINDACO

Visto l'art. 5, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 30/05/2008 n. 116 che prevede, fra le competenze comunali, la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;

Vista la nota acclarata al protocollo generale in data 06.08.2025 prot.19360 da parte di ASA S.p.A., con la quale comunica che nella mattina del 05.08.2025, alle coordinate N.42°75'45,26'' – E.10°40'32,79'', è stata rilevata un'occlusione al pozzetto di fognatura mista sull'arenile della spiaggia di Naregno nel Comune di Capoliveri, e tramite l'autospurgo della ditta incaricata Autospurghi Elbani, è stato rimosso il materiale ostruente e fuoriuscito dal suddetto pozzetto.

Preso atto della segnalazione di ASA S.p.A. e ritenuto opportuno di predisporre un'ordinanza preventiva e cautelativa alla salute dei bagnanti, in attesa degli esiti dei prelievi effettuati da parte di ARPAT;

Rilevato che per "stagione balneare" si intende il periodo di tempo compreso fra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno;

Visto il D. Lgs. 30/05/2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/Ce relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/Cee";

Visto il Decreto del Ministero della Salute 30/03/2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/Ce, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";

Visto il Decreto del Ministero della Salute del 19/04/2018 “modifica del Decreto del 30/03/2010 recante -Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art.5 D. Lgs. 30/05/2008, n. 116 - “*Competenze Comunali*”;

ORDINA

Per i motivi sopra esposti, il divieto preventivo di balneazione nello specchio acqueo prospiciente l'arenile di Naregno e precisamente nelle coordinate N.42°75'45,26'' – E.10°40'32,79'' per un raggio di 50 ml., fino all'esito negativo dei prelievi da parte di ARPAT, al fine di cautelare la salute dei bagnanti.

DISPONE

Che tutti gli stabilimenti balneari presenti nell'arenile di Naregno, provvedano a segnalare con apposita bandiera rossa, il divieto di balneazione;

Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante apposito avviso pubblico, da apporre nelle immediate vicinanze dell'arenile e nel tratto di arenile.

Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e nella pagina home del sito del comune di Capoliveri.

La presente ordinanza viene trasmessa ai seguenti enti, uffici, strutture ricettive e stabilimenti balneari:

- Ministero della Salute_dgprev@postacert.sanita.it,
- Ministero della Transizione Ecologica_MITE@pec.mite.gov.it,
- Regione Toscana Settore Tutela della Natura e del Mare_regionetoscana@postacert.toscana.it,
- Prefettura di Livorno_prefetto.prefli@pec.interno.it,
- Azienda USL Toscana Nord Ovest Dipartimento di Prevenzione di Livorno_direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it;
- ARPAT Dipartimento Livorno_ arpat.protocollo@postacert.toscana.it,
- Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale_adsp@pec.portaltotirreno.it,
- Capitaneria di Porto di Portoferraio_cp-portoferraio@pec.mit.gov.it,
- AIT – Autorità Idrica Toscana_ protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it,
- ASA – Azienda Servizi Ambientali S.p.a._asaspa.protocollo@legalmail.it,
- Polizia Municipale di Capoliveri_ poliziamunicipale@pec.comune.capoliveri.li.it,
- Hotel Frank's_hotelfranks@livornopec.it;
- Hotel Acacie- soc. Naregno_naregnosnc@livornopec.it;
- Villa Rodriguez_villarodriguez@infoelba.net;
- Exsperience 360 srls_experience360srls@pec.it;
- Albergo La Romana_info@albergoromana.com;
- Centro Velico di Naregno_info@centroveliconaregno.it;
- Parking Naregno_parkingnaregno@pec.it;
- La Voce del Mare_lavocedelmaresnc@lamiappec.it;

- Elba in Love_davidemorettielba@legalmail.it;
- Hotel Anfora_info@hotelanfora.it;

DEMANDA

Alla Polizia Municipale di Capoliveri, l'apposizione di apposito avviso indicante il divieto di balneazione temporaneo di cui al presente provvedimento.


Alla Polizia Municipale di Capoliveri e alle Forze dell'Ordine la vigilanza dell'esecuzione della presente ordinanza per i controlli di competenza.

Le infrazioni alla presente ordinanza ricadono sotto le sanzioni di legge.

AVVERTE

AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO AL T.A.R. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICA OPPURE RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ENTRO CENTOVENTI GIORNI DALLA NOTIFICA STESSA.

Il Sindaco
Arch. Walter Montagna





COMUNE DI CAPOLIVERI

(Provincia di Livorno)

57031 – V.le Australia, 1

tel. 0565/967611 fax.0565/968060

ORDINANZA N. 77

DEL 6 agosto 2025

**DIVIETO PREVENTIVO DI BALNEAZIONE NELLO SPECCHIO ACQUEO
PROSPICIENTE L'ARENILE DI NAREGNO E PRECISAMENTE NELLE
COORDINATE NORD 42°75'45,26" – EST 10°40'32,79" PER UN RAGGIO DI 50 ML**

IL SINDACO

Visto l'art. 5, comma 1 lett. b), del D.Lgs. 30/05/2008 n. 116 che prevede, fra le competenze comunali, la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;

Vista la nota acclarata al protocollo generale in data 06.08.2025 prot.19360 da parte di ASA S.p.A., con la quale comunica che nella mattina del 05.08.2025, alle coordinate N.42°75'45,26" – E.10°40'32,79", è stata rilevata un'occlusione al pozzetto di fognatura mista sull'arenile della spiaggia di Naregno nel Comune di Capoliveri, e tramite l'autospurgo della ditta incaricata Autospurghi Elbani, è stato rimosso il materiale ostruente e fuoriuscito dal suddetto pozzetto.

Preso atto della segnalazione di ASA S.p.A. e ritenuto opportuno di predisporre un'ordinanza preventiva e cautelativa alla salute dei bagnanti, in attesa degli esiti dei prelievi effettuati da parte di ARPAT;

Rilevato che per "stagione balneare" si intende il periodo di tempo compreso fra il 1° maggio ed il 30 settembre di ogni anno;

Visto il D. Lgs. 30/05/2008, n. 116 "Attuazione della direttiva 2006/7/Ce relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/Cee";

Visto il Decreto del Ministero della Salute 30/03/2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/Ce, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";

Visto il Decreto del Ministero della Salute del 19/04/2018 “modifica del Decreto del 30/03/2010 recante -Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione;
Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art.5 D. Lgs. 30/05/2008, n. 116 - “*Competenze Comunali*”;

ORDINA

Per i motivi sopra esposti, il divieto preventivo di balneazione nello specchio acqueo prospiciente l'arenile di Naregno e precisamente nelle coordinate N.42°75'45,26'' – E.10°40'32,79'' per un raggio di 50 ml., fino all'esito negativo dei prelievi da parte di ARPAT, al fine di cautelare la salute dei bagnanti.

DISPONE

Che tutti gli stabilimenti balneari presenti nell'arenile di Naregno, provvedano a segnalare con apposita bandiera rossa, il divieto di balneazione;

Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante apposito avviso pubblico, da apporre nelle immediate vicinanze dell'arenile e nel tratto di arenile.

Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio e nella pagina home del sito del comune di Capoliveri.

La presente ordinanza viene trasmessa ai seguenti enti, uffici, strutture ricettive e stabilimenti balneari:

- Ministero della Salute_dgprev@postacert.sanita.it,
- Ministero della Transizione Ecologica_MITE@pec.mite.gov.it,
- Regione Toscana Settore Tutela della Natura e del Mare_regionetoscana@postacert.toscana.it,
- Prefettura di Livorno_prefetto.prefli@pec.interno.it,
- Azienda USL Toscana Nord Ovest Dipartimento di Prevenzione di Livorno_direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it;
- ARPAT Dipartimento Livorno_arpat.protocollo@postacert.toscana.it,
- Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale_adsp@pec.portaltotirreno.it,
- Capitaneria di Porto di Portoferraio_cp-portoferraio@pec.mit.gov.it,
- AIT – Autorità Idrica Toscana_protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it,
- ASA – Azienda Servizi Ambientali S.p.a._asaspa.protocollo@legalmail.it,
- Polizia Municipale di Capoliveri_poliziamunicipale@pec.comune.capoliveri.li.it,
- Hotel Frank's_hotelfranks@livornopec.it;
- Hotel Acacie- soc. Naregno_naregnosnc@livornopec.it;
- Villa Rodriguez_villarodriguez@infoelba.net;
- Exsperience 360 srls_experience360srls@pec.it;
- Albergo La Romana_info@albergoromana.com;
- Centro Velico di Naregno_info@centroveliconaregno.it;
- Parking Naregno_parkingnaregno@pec.it;
- La Voce del Mare_lavocedelmaresnc@lamiapec.it;

- Elba in Love_davidemorettielba@legalmail.it;
- Hotel Anfora_info@hotelanfora.it;

DEMANDA

Alla Polizia Municipale di Capoliveri, l'apposizione di apposito avviso indicante il divieto di balneazione temporaneo di cui al presente provvedimento.

Alla Polizia Municipale di Capoliveri e alle Forze dell'Ordine la vigilanza dell'esecuzione della presente ordinanza per i controlli di competenza.

Le infrazioni alla presente ordinanza ricadono sotto le sanzioni di legge.

AVVERTE

AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È AMMESSO RICORSO AL T.A.R. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA NOTIFICA OPPURE RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ENTRO CENTOVENTI GIORNI DALLA NOTIFICA STESSA.

H Sindaco
Arch. Walter Montagna

